

**REGOLAMENTO (CE) N. 22/98 DELLA COMMISSIONE****del 7 gennaio 1998****che fissa, per l'esercizio contabile 1998, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole <sup>(3)</sup> prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;considerando che, con il regolamento (CE) n. 84/97 della Commissione <sup>(4)</sup>, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1997 è stata fissata a 122 ECU per scheda aziendale;

considerando che l'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1998, a 126 ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.<sup>(2)</sup> GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 8.